

Di seguito le norme di riferimento per approfondire la questione del compenso del Presidente della Repubblica e la cosiddetta rinuncia alla pensione.

1. DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89/2014)

CAPO II

Amministrazione sobria

Art. 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 **il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione** previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, **è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente**. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

Art. 1 della legge n. 147 del 27 /12/2013 – Legge di Stabilità 2014

comma 489.

Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. **Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.**

D.L. 201 /2011 (convertito nella legge n. 2014 del 2011)

Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di trattamenti economici).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come **parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione**. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Lettera di Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del presidente della Repubblica inviata a "Il Giornale" con la quale spiega la cosiddetta "rinuncia" di Mattarella alla pensione di docente universitario.

Egregio Direttore,

nell'articolo di fondo di ieri Lei scrive che il presidente Mattarella potrebbe cumulare quattro pensioni, «da professore, da deputato di lungo corso, da giudice della consulta e, un domani, da senatore a vita».

È appena il caso di far notare che la qualità di senatore a vita, proprio per questa condizione, non può produrre alcuna pensione. Inoltre, in quanto parlamentare a vita, non potrà percepire neppure pensione o vitalizio quale ex deputato. Va aggiunto che la condizione di ex giudice della Corte Costituzionale non comporta pensione. Pertanto l'unica pensione di cui, oggi e in futuro, potrà usufruire il presidente Mattarella è quella di professore universitario.

L'ammontare di questa pensione, peraltro, viene integralmente detratto dalla retribuzione di presidente della Repubblica, dato che il presidente Mattarella, nei primi giorni del suo

mandato, ha deciso il recepimento, per la presidenza della Repubblica, del divieto di cumulo tra stipendio e pensioni erogate da pubbliche amministrazioni. **Naturalmente questo divieto è stato applicato anzitutto al presidente**, che ha conseguentemente disposto la riduzione della sua retribuzione in misura corrispondente all'intero ammontare della sua pensione.

Cordiali saluti

Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del presidente della Repubblica